



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno V - n. 1-2010**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**9**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno V - n. 1-2010  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

**Legge 15 luglio 2009, n. 94**  
**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**  
**(in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128)**

**Art. 1.**

*Omissis*

**Art. 2.**

*Omissis*

**Art. 3.**

*Omissis*

**19.** Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 600-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

*b)* dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-*bis*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-*bis*, 600, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

*c)* all'articolo 609-*decies*, primo comma, dopo la parola: «609-*quinquies*,» è inserita la seguente: «609-*octies*,»;

*d)* l'articolo 671 è abrogato.

*Omissis*

**27.** All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis*;

3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

*b)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-*bis*), 3-*ter*) e 3-*quater*), non

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

*Omissis*

59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».

*Omissis*

*Omissis*

**Tabella 1**

*Omissis*

**Tabella 2**

**Corte di Cassazione, Sez. penale I, 18 febbraio 2010, n. 6587**

**Famiglia – Omicidio – Islam – Consuetudini religiose – Fanatismo religioso**

*È ben vero che alla stregua dell'indirizzo di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività; ed è altresì vero che nella valutazione di siffatto rapporto di "repulsione" il Giudice del merito non possa prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali, religiosi della motivazione dell'atto criminoso; ma nella specie, come logicamente accertato dalla Corte di merito, la motivazione assorbente dell'agire dell'imputato è scaturita da un patologico e distorto rapporto di "possesso parentale", essendosi la riprovazione furiosa del comportamento negativo della propria figlia fondata non già su ragioni o consuetudini religiose o culturali (in tal caso si sarebbe dovuto accertare l'esistenza di una sequela di riprovazioni basate su tali ragioni o consuetudini) bensì sulla rabbia per la sottrazione al proprio reiterato divieto paterno.*

*Fatto*

*Omissis*

*Diritto*

Il ricorso dell'imputato S.M. non merita accoglimento, essendo le censure con esso articolate prive di fondamento ovvero inammissibili in questa sede.

*Omissis*

Per quanto attiene infatti alla ravvisata premeditazione i Giudici del merito hanno innanzi tutto sottolineato che H. aveva concreto motivo di temere il padre e di evitare di recarsi presso l'abitazione paterna in assenza di chi la potesse in qualche modo proteggere; hanno quindi congruamente argomentato in ordine alla riconducibilità dell'accesso presso la casa paterna ad una sorta di raggirò sostenuto dalla presenza, percepita come rassicurante, dei due cognati con i quali la ragazza aveva mantenuto rapporti non conflittuali; infine hanno articolatamente valutato le ragioni dei contrasti tra padre e figlia, l'inaccettato modo di porsi della ragazza rispetto ai voleri del padre ed agli usi e costumi della sua famiglia, concludendo, con un iter motivazionale privo di illogicità e contraddizioni, per la sussistenza in capo al S. di un premeditato intento omicidiario, sia pure condizionato ad un rinnovato rifiuto della figlia a cambiare modo di vivere. Le considerazioni di cui al ricorso circa le modalità omicidiarie asseritamente indicative di un dolo d'impeto si risolvono in mere difformi valutazioni degli elementi di causa, come tali improponibili in questa sede di legittimità. Nessuna rilevanza negativa per la decisione impugnata può poi attribuirsi al parziale diverso evolversi degli eventi prospettato nelle due sentenze di merito con riguardo alla fase omicidiaria (partecipazione di tutti i concorrenti allo sgozzamento avvenuto al piano superiore ovvero inizio dell'aggressione a piano terra

e sgozzamento al piano superiore per mano del solo padre), non introducendo siffatte prospettazioni aporie significative per la decisione.

E ciò: perché il luogo dello sgozzamento è esattamente collocato da entrambi i Giudici, sulla base degli accertamenti tecnici, nel medesimo luogo; perché un inizio dell'aggressione a piano terra, quale ipotizzato nella sentenza impugnata, non si pone in contrasto con la prospettiva del GUP che ha posto l'accento sulla fase centrale e conclusiva dell'aggressione; perché la prospettiva di una fuga forzata verso il solaio della ragazza, impedita a percorrere altre vie di fuga dalla presenza dei cognati che spalleggiavano il padre ed unitamente a costui la inseguivano lungo le scale (cfr. pagg. 27 e 29 della sentenza impugnata), non si pone in contrasto con la partecipazione di costoro alla fase finale dell'aggressione quale ipotizzata dal GUP, che ha precisato come il ruolo dei due cognati non fosse necessariamente da individuarsi in quello di una simultanea aggressione della parte lesa con il coltello ma anche in quello di avere concorso ad attirare la vittima nell'abitazione paterna, di averle impedito la fuga dalla casa, di aver dato manforte al padre della ragazza (cfr. pag. 31 della sentenza di primo grado); perché, dunque, le prospettazioni in questione rappresentano ragionate e fra esse compatibili valutazioni della vicenda sulla base dei dati accertati, tutti indicati come univocamente comprovanti la consumazione di un omicidio premeditato ad opera di più persone.

Il quarto motivo di ricorso non merita parimenti accoglimento.

L'assunto difensivo per il quale non sarebbe nella specie ravvisabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, perché determinata la condotta dell'imputato S. dal profondo scoramento per non essere egli riuscito nel suo ruolo di educatore e dal senso di vergogna nei confronti della comunità di appartenenza, è tesi infondata. È ben vero che alla stregua dell'indirizzo di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività; ed è altresì vero che nella valutazione di siffatto rapporto di "repulsione" il Giudice del merito non possa prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali, religiosi della motivazione dell'atto criminoso; ma nella specie, come logicamente accertato dalla Corte di merito, la motivazione assorbente dell'agire dell'imputato è scaturita da un patologico e distorto rapporto di "possessione parentale", essendosi la riprovazione furiosa del comportamento negativo della propria figlia fondata non già su ragioni o consuetudini religiose o culturali (in tal caso si sarebbe dovuto accertare l'esistenza di una sequela di riprovazioni basate su tali ragioni o consuetudini) bensì sulla rabbia per la sottrazione al proprio reiterato divieto paterno.

*Omissis*

In ordine poi alla contestata sussistenza nella specie della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 (sesto motivo di ricorso) è sufficiente rammentare, a sostegno della infondatezza dei rilievi difensivi e della compatibilità tra le due fattispecie circostanziali previste dalla generale disposizione dell'art. 61 c.p., n. 11 citato e dalla disposizione specifica dell'art. 577 c.p., n. 1 (abuso del rapporto di paternità), il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che caratterizzano le circostanze in questione, la prima avente natura oggettiva e consistente in una relazione di fatto tra l'imputato e la parte lesa che agevola la commissione del reato, la seconda avente natura soggettiva ed incentrata esclusivamente nel legame genitoriale preso in considerazione di per sé ed al di fuori di altre condizioni quali la coabitazione e l'ospitalità (cfr. Cass. sentenze n. 10330/92 e n. 5578/90).

Quanto ai rilievi in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio (settimo motivo di ricorso), deve escludersi una carenza od una insufficienza motivazionale dovendosi, anche in relazione il diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio che ne è conseguito, tenersi conto oltre che delle specifiche argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata anche delle considerazioni della Corte di merito circa ragioni, modalità e gravità del delitto, circa la ravvisabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, circa la poca rilevanza attribuibile ai fini che qui interessano alla presentazione spontanea ai Carabinieri ed alla confessione del S., argomentazioni e considerazioni che valgono a comporre un quadro motivazionale congruo ed esauriente e, come tale, non sindacabile in questa sede di legittimità.

*Omissis*

Certamente improponibili in questa sede sono i rilievi circa le valutazioni tratte o da trarre dalla pregressa vicenda di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale e da quella conseguente di calunnia (punto 1), circa i rapporti tra H. ed i cognati (punto 2), circa le ragioni dell'accesso di H. in casa del padre (punto 4), circa le condizioni economiche di H. e Te. (punto 5), circa gli "eventuali regali dello (OMISSIS)" (punto 6), circa "la fiducia di H. nei suoi due cognati" (punto 8), circa "l'assunzione di cibo in casa del padre da parte di H.a" (punto 9), circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste G.M. (punto 10), circa le circostanze raggruppate sotto la titolazione "Aspetti vari", con tali rilievi prospettandosi esclusivamente le proprie diverse valutazioni sugli indicati aspetti della vicenda e la poca persuasività delle valutazioni su tali punti operate dalla Corte di merito.

*Omissis*

Le richieste subordinate (ottavo motivo) sono palesemente inammissibili, con esse reiterandosi generiche censure in punto di premeditazione, di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di trattamento sanzionatorio, senza tenere conto delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di merito, senza prospettare manifeste illogicità o contraddittorietà di tali argomentazioni, facendo altresì riferimento erroneo ad una avvenuta esclusione del concorso materiale (cfr. al riguardo disamina del quarto motivo).

Nulla resta da osservare in ordine alla memoria 27/10/2009, con essa reiterandosi le censure di cui al ricorso principale più sopra già esaminate e, quindi, valendo per esse le argomentazioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti S.M., K. M. e Z.M. al pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessive Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

## Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 7 gennaio 2010, n. 64

### Maltrattamenti familiari – Testimoni di Geova – Credo religioso – Convinzioni religiose

*L'imposizione ad altri, anche violenta, delle proprie convinzioni religiose è condotta consapevolmente antiggiuridica, anche in relazione alla conoscenza acquisita dei diritti e doveri del coniugi quale determinati dalle norme del codice civile, anche in tema di parità dei coniugi, norme tutt'altro che derogate per gli aderenti a questa confessione religiosa (paragrafo 9.2.1, che richiama il testo dell'art. 6.4 del accordo 4.4.2007, e 9.2.4). In altri termini, l'imposizione continuativa alla moglie di condotte da questa non condivise, nella consapevolezza del carattere antiggiuridico della situazione che si voleva perseguire, rendeva l'adesione al credo religioso mero motivo del comportamento illecito, irrilevante ad escludere la penale responsabilità*

#### Fatto

#### Omissis

#### Diritto

2. Il ricorso è infondato, ed al suo rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.1 Confermata la ritualità dell'appello sul punto (essendo state espressamente impugnate anche le due ordinanze insieme con la sentenza), il primo motivo in realtà si risolve nella sollecitazione ad un apprezzamento di fatto diverso da quello fatto proprio dal Giudice dei merito e motivato in termini esaustivi e congrui ai dati procedurali esposti (e nella loro storicità non contestati dal ricorrente). In particolare risulta dagli atti (che questa Corte conosce quale giudice anche del fatto in ordine alle questioni processuali devolute) che il Tribunale:

- con ordinanza 8.5.2006 aveva escluso la costituzione di parte civile dell' O. G. per conto della minore S. (lo stesso aveva rappresentato la nipote nel processo per omicidio), in quanto la sua nomina come curatore aveva valenza limitata a quel diverso processo, mentre nei frattempo il Tribunale per i minorenni aveva nominato quali tutore e protutore gli zii paterni; con la stessa ordinanza aveva tuttavia rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi tra tutore, protutore e minore in questo processo, evidenziato dalla totale assenza di iniziativa dei primi;

- con ordinanza all'udienza del 30.10.2006 aveva ammesso la nuova costituzione di parte civile nell'interesse della minore, dopo la conferma – per il singolo processo – della nomina a curatore del medesimo O.G., espressamente motivando sull'assenza di alcun conflitto di interessi tra i due, attese la natura solo economica della rivendicazione attivata per conto della minore (incidentalmente va qui rilevato che la deduzione della parte civile di un contrasto per la quota dell'abitazione familiare è stata introdotta per la prima volta solo nel ricorso ed è del tutto sprovvista di so-

stegno probatorio; in ogni caso trattandosi di aspetto irrilevante, avuto riguardo alla specifica motivazione del Tribunale sul punto).

Pertanto l'eccezione difensiva, che sembra affermare la nullità del processo di primo grado per la partecipazione di una parte privata che in ragione della persona che concretamente ha deciso e coltivato l'azione civile doveva ritenersi irrituale, è con considerazione assorbente rispetto ad ogni valutazione della fondatezza teorica della doglianza - fondata su un presupposto di fatto errato: perché il Tribunale, e la Corte distrettuale dopo, hanno spiegato con motivazione immune da vizi illogici e di legittimità le ragioni della correttezza ed adeguatezza della nomina a curatore di O. G.

2.2 Il secondo motivo è infondato. La Corte distrettuale intatti ha infatti risposto specificamente sul punto, dell'elemento soggettivo, affrontando in particolare e nelle sue molteplici implicazioni il rilievo dell'adesione dell'imputato alla Congregazione dei testimoni di Geova (paragrafi 9 - 9.3.1). Il Giudice d'appello ha in particolare evidenziato come l'imposizione ad altri, anche violenta, delle proprie convinzioni religiose fosse condotta consapevolmente antiggiuridica, anche in relazione alla conoscenza acquisita dei diritti e doveri del coniugi quale determinati dalle norme del codice civile, anche in tema di parità dei coniugi, norme tutt'altro che derogate per gli aderenti a questa confessione religiosa (paragrafo 9.2.1, che richiama il testo dell'art. 6.4 del accordo 4.4.2007, e 9.2.4). In altri termini, l'imposizione continuativa alla moglie di condotte da questa non condivise, nella consapevolezza del carattere antiggiuridico della situazione che si voleva perseguire, rendeva l'adesione al credo religioso mero motivo del comportamento illecito, irrilevante ad escludere la penale responsabilità.

Si tratta di un apprezzamento di merito compiuto, sorretto da motivazione specifica e non apparente, congruo ai principi in materia di elemento psicologico del reato insegnati da questa Corte.

2.3 Anche i motivi sulla continuazione e sulle attenuanti generiche sono infondati, perché i Giudici del merito hanno espressamente argomentato anche su tali punti della decisione, con apprezzamenti di stretto merito (la compulsione del tutto contingente che determinò il fatto omicida a fronte di un contesto proprio di questo reato diverso ad incompatibile con quella soluzione; l'assenza, rispetto a questa contestazione, di quei segni positivi che avevano consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche nel precedente processo di omicidio) immuni da vizi logici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. Sicché i due motivi in realtà si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione dei fatti in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, preclusa a questa corte di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.